

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2023, n. 1327

Politica di coesione 2021-2027. Fondo per una Transizione Giusta (JTF). Presa d'atto individuazione Organismo Intermedio del Programma Nazionale del Fondo per una Transizione Giusta 2021-2027

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO Responsabile della Struttura "Supporto alla pianificazione e al coordinamento della Programmazione Comunitaria", confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2021-2027, riferisce quanto segue.

La politica di coesione rappresenta ai sensi dell'art 3 del Trattato dell'Unione Europea una priorità tra le politiche principali dell'UE con l'obiettivo ai sensi dell'art 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea di ridurre il divario di sviluppo tra le diverse regioni. Il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 di 1.074,3 miliardi di EUR per l'UE-27 a prezzi 2018, di cui 377,8 miliardi di EUR alla coesione, alla resilienza e ai valori, di cui 43,1 miliardi destinati all'Italia. L'ammontare complessivo di risorse, comprensivo della quota di cofinanziamento nazionale, ammonta a 75,3 Miliardi di euro.

Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'Accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, proseguendo gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C sopra i livelli preindustriali, e agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi verdi.

Nella comunicazione COM/2019/640 del 11 dicembre 2019 "Il green deal europeo" della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, viene definita la nuova Strategia europea per la crescita sostenibile che mira a rendere l'Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, affrontando in particolare le sfide in materia di cambiamenti climatici, transizione energetica, biodiversità, inquinamento ed economia circolare, compresi la mobilità, l'industria e i sistemi alimentari. Viene pertanto definita una tabella di marcia iniziale delle politiche e misure principali necessarie per realizzare il Green Deal europeo, e viene inoltre istituito il Meccanismo per una transizione giusta quale strumento chiave per garantire che la transizione verso un'economia climaticamente neutra avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno, offrendo un sostegno mirato per contribuire a mobilitare almeno 55 miliardi di euro nel periodo 2021-2027 nelle regioni più colpite, al fine di attenuare l'impatto socioeconomico della transizione, integrando le altre azioni del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale e puntando a standard sociali e ambientali elevati, il meccanismo deve contribuire a far fronte alle conseguenze sociali, economiche e ambientali, in particolare per i lavoratori colpiti dalla transizione verso una neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Il meccanismo per una transizione giusta affronta le ripercussioni socioeconomiche della transizione, concentrandosi sulle regioni, sulle industrie e sui lavoratori che dovranno far fronte alle sfide più pressanti tramite tre pilastri:

- un nuovo Fondo per una Transizione Giusta (Just Transition Fund – JTF), istituito con il Regolamento (UE) n. 2021/1056, da 19,2 miliardi di euro a prezzi correnti che secondo le previsioni mobiliterà circa 25,4 miliardi di euro di investimenti.
- il regime per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU volto a fornire una garanzia di bilancio nell'ambito del programma InvestEU nei quattro ambiti di intervento, e un polo di consulenza InvestEU che fungerà da punto di accesso centrale per le richieste di consulenza; si prevede che mobiliterà 10-15 miliardi di euro in investimenti per lo più del settore privato.
- un nuovo strumento di prestito per il settore pubblico destinato a combinare 1,5 miliardi di euro di

sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'UE con 10 miliardi di euro di prestiti della Banca europea per gli investimenti, in grado di mobilitare 18,5 miliardi di euro di investimenti pubblici.

La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, soprattutto per quelli che dipendono fortemente, o che hanno dipeso fortemente fino a tempi recenti, dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, e sono chiamati ad adattarsi alla transizione verso un'economia climaticamente neutra, e risultano privi dei mezzi finanziari necessari. Il JTF si concentra sui territori più colpiti dal processo di transizione climatica tenendo conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Nell'Allegato D della Relazione per Paese pubblicato nell'ambito del Semestre Europeo 2020, la Commissione europea ha individuato i territori più duramente colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra in ciascun Stato membro, giungendo per quanto concerne l'Italia alla individuazione delle aree della Provincia di Taranto e del Sulcis Iglesiente. Gli investimenti del JTF relativi all'Italia saranno realizzati in queste due aree del Paese mediante un Programma Nazionale JTF la cui Autorità di Gestione è in capo all'Agenzia per la Coesione Territoriale, Dirigente dell'Ufficio 4, come individuato con Determina n. 257/2021 del Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Per ciascuna area sono stati definiti i relativi Piani territoriali, previsti dall'art. 11 del Regolamento UE 2021/1056, disegnati in coerenza con il Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che definisce le linee guida italiane per decarbonizzare l'economia e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Nel caso del Programma nazionale JTF, l'attività di individuazione delle sfide per la transizione giusta e di disegno dei meccanismi di governance delle operazioni contenute nei piani territoriali è avvenuta attraverso un percorso di confronto partenariale iniziato ad ottobre 2020 con le iniziative poste in essere nell'ambito del progetto "Support for the Preparation of Territorial Just Transition Plans in Italy", sviluppato da PwC per conto della Direzione Generale Reform della Commissione Europea che ha coinvolto le Regioni e i territori interessati.

Le attività sono state organizzate in una prima fase di ascolto, svolta tra gennaio e novembre 2021, ed una seconda fase avviata a dicembre 2021 dedicata ai necessari approfondimenti con le strutture regionali finalizzata all'individuazione delle tipologie di azione da sostenere.

Nell'arco dell'intero periodo, in entrambi i contesti territoriali di Taranto e del Sulcis Iglesiente, si sono svolte riunioni istituzionali con le Amministrazioni centrali competenti per materia e con le Amministrazioni locali, finalizzate a raccogliere le esigenze di intervento e le possibili prospettive. Nella prima fase di ascolto si è svolta la consultazione delle parti sociali ed economiche e dei partner ambientali, con l'obiettivo di approfondire i fabbisogni del territorio e le potenziali progettualità che potrebbero essere implementate con il supporto del JTF. A questa fase ha fatto seguito una seconda attività di consultazione, avvenuta tra luglio e settembre 2021, promossa a livello nazionale dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e organizzata sotto forma di manifestazione di interesse.

L'attuazione degli investimenti contenuti nei Piani territoriali per la transizione giusta è disciplinata dal Regolamento UE 2021/1060, recante le disposizioni comuni condivise dai programmi attuativi del Fondo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) e del Fondo di Coesione, e le regole finanziarie applicabili per il periodo 2021-27 a tutti i fondi dell'Unione a gestione concorrente. Le risorse del JTF assegnate all'Italia ammontano a 988.405.015 €, di cui circa 555,6 M€ derivanti dallo strumento dell'UE per la Ripresa (risorse a norma art. 4 Reg 2021/1056), e circa 432,8 M€ dal quadro finanziario pluriennale (risorse a norma art. 3 Reg 2021/1056). A tali risorse si sommano 41.183.543 € dedicati all'Assistenza tecnica (a norma dell'art. 36,4 del Reg 2021/1060), per un totale di 1.029.588.558 €. Per ciascuna area individuata è stato redatto il Piano territoriale per una transizione giusta secondo il template di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2021/1056. Per entrambi i contesti territoriali le sfide identificate riguardano i seguenti temi:

1. energia ed ambiente;

2. diversificazione economica;
3. effetti sociali ed occupazionali.

Al Piano territoriale di Taranto sono destinati 796 milioni di euro che si articolano in otto azioni finalizzate a promuovere:

- Incentivi alle imprese per l'efficientamento energetico e del processo produttivo, comunità energetiche, idrogeno verde, infrastrutture verdi e interventi di bioremediation
- Progetti di ricerca, servizi avanzati di supporto alle imprese, supporto allo sviluppo imprenditoriale, incubazione di nuove iniziative
- Formazione e riqualificazione, rafforzamento dei percorsi formativi professionalizzanti, assistenza nella ricerca di lavoro, servizi di conciliazione vita-lavoro

Il Piano valorizza complementarità e sinergie con iniziative già in essere sui territori, su iniziative promosse da diversi livelli istituzionali e con interventi finanziati a valere sul FESR e sul FSE + in attuazione dei rispettivi Programmi regionali e nazionali, con particolare riferimento agli Obiettivi di Policy n. 1, 2 (soprattutto in ambito energetico) e 4 (per gli obiettivi specifici in materia di occupazione istruzione, formazione e competenze).

Il Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 (di seguito anche PN JTF), approvato con decisione della Commissione Europea (2022) 9764 del 16 dicembre 2022, incardina l'Autorità di Gestione (AdG) presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale assegnando altresì alle due Regioni interessate Puglia e Sardegna, ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3, la funzione di Organismi Intermedi del Programma per l'attuazione dei rispettivi Piani Territoriali.

L'attuazione del Piano territoriale di Taranto ricade nelle norme del Regolamento UE n. 2021/1060, oltre che in quelle specifiche del regolamento U. 2021/1056 e seguirà le procedure di gestione come definite nel Sistema di gestione e controllo elaborato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Le azioni del Piano di Taranto finanziano tipologie di intervento relative agli aiuti alle imprese, all'efficientamento e produzione di energia, alla ricerca e innovazione, alle infrastrutture verdi, alla formazione, alle politiche del lavoro e ai servizi di welfare.

L'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 individuato nella Delibera di Giunta Regionale n. 556/2022 nel dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria svolge attività di raccordo tra il Programma Regionale FESR FSE+ e lo stesso PN JTF, è componente per la Regione Puglia del Comitato di Sorveglianza. L'Adg è dotata di una struttura tecnico-amministrativa articolata e dotata di competenze specialistiche e trasversali deputate al coordinamento della gestione dei programmi regionali, ed opera nell'ambito di un sistema di governance del Programma che individua nei Dipartimenti e nelle sezioni direttamente coinvolte gli ulteriori soggetti responsabili dell'attuazione del Programma, così come definito con DGR n. 609/2023.

Per quanto concerne il PN JTF ai sensi dell'art. 71 par. 3 del regolamento UE 2021/1060, risulta necessario prevedere la sottoscrizione di una specifica convenzione tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale in qualità di Autorità di Gestione del Programma e la Regione Puglia nella veste di Organismo Intermedio che stabilisce le funzioni oggetto di delega tra quelle indicate agli articoli dal 72 al 75 del Regolamento suindicato, con particolare riferimento alle funzioni relative alla selezione delle operazioni, alla gestione degli ambiti di propria competenza, al sostegno al Comitato di Sorveglianza, alle procedure di gestione e controllo, rispetto alle quali l'Organismo Intermedio è tenuto a dotarsi di una adeguata organizzazione delle proprie strutture, risorse umane e tecniche in grado di garantire la complessiva affidabilità ed efficacia della gestione delle funzioni delegate. Uno schema della suddetta convenzione è stato condiviso tra la struttura dell'AdG del PN JTF e le Adg dei due programmi regionali interessati (All. 1).

Visti:

la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati

Sulla base di quanto suindicato, si propone alla Giunta di:

- prendere atto dell'individuazione, nell'ambito del PN JTF concernente il territorio della Regione Puglia, la Struttura speciale Autorità di gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027 quale Organismo Intermedio del PN JTF, nella persona dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+21-27 in considerazione della struttura tecnica e delle competenze specialistiche di cui è dotata nella gestione dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari;
- applicare, per quanto pertinente, il sistema di governance del PR FESR FSE+ 2021-2027 definito con DGR 609/2023, all'attuazione del PN JTF – Piano territoriale di Taranto, attribuendo ai Dipartimenti competenti per materia la gestione delle procedure che saranno attuate, secondo quanto definito nel Sistema di gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio
- approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante (All. 1).

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di:

1. prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. prendere atto dell'individuazione, nell'ambito del PN JTF riguardante la regione Puglia, della Struttura speciale Autorità di gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027 quale Organismo Intermedio del PN JTF, nella persona dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+21-27 in considerazione della struttura tecnica di cui

è dotata, delle competenze specialistiche presenti nella gestione dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari;

3. applicare, per quanto pertinente, il sistema di governance del PR FESR FSE+ 2021-2027 definito con DGR 609/2023, all'attuazione del PN JTF – Piano territoriale di Taranto, attribuendo ai Dipartimenti competenti per materia la gestione delle procedure che saranno attuate, secondo quanto definito nel Sistema di gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio
4. approvare lo Schema di Convenzione per la delega di funzioni come Organismo Intermedio, allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante (All 1).
5. autorizzare l'Adg del PR FESR FSE+ 2021-2027 a sottoscrivere la Convenzione per la delega di funzioni come Organismo Intermedio e ad apportare le eventuali e ulteriori modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie ai fini della sottoscrizione
6. dare mandato all'AdG del PR FESR FSE+ 2021-2027, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio del PN JTF 2021-2027, di porre in essere tutti gli adempimenti procedurali e organizzativi funzionali al processo di designazione a cura dell'Adg del PN JTF 2021-2027
7. pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della Struttura "Supporto alla pianificazione e al coordinamento della Programmazione Comunitaria"

Dott.ssa Francesca Pastoressa

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria

Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del DPGR n. 22/2021.

Il Responsabile Struttura Speciale Attuazione POR

Dott. Pasquale Orlando

Il Vicepresidente

Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione

Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell'individuazione, nell'ambito del PN JTF riguardante la Regione Puglia, della Struttura speciale Autorità di gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027 quale Organismo Intermedio del PN JTF, nella persona dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+21-27 in considerazione della struttura tecnica di cui è dotata, delle competenze specialistiche presenti nella gestione dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari;
3. di applicare, per quanto pertinente, il sistema di governance del PR FESR FSE+ 2021-2027 definito con DGR 609/2023, all'attuazione del PN JTF – Piano territoriale di Taranto, attribuendo ai Dipartimenti competenti per materia la gestione delle procedure che saranno attuate, secondo quanto definito nel Sistema di gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio
4. di approvare lo Schema di Convenzione per la delega di funzioni come Organismo Intermedio, allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante (All. 1)
5. di autorizzare l'Adg del PR FESR FSE+ 2021-2027 a sottoscrivere la Convenzione per la delega di funzioni come Organismo Intermedio e ad apportare le eventuali e necessarie modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie ai fini della sottoscrizione
6. di dare mandato all'AdG del PR FESR FSE+ 2021-2027, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio del PN JTF 2021-2027 di porre in essere tutti gli adempimenti procedurali e organizzativi funzionali al processo di designazione a cura dell'Adg del PN JTF 2021-2027
7. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

ALLEGATO 1)



Pasquale Orlando
27.09.2023
10:08:37
GMT+01:00



Agenzia per la Coesione Territoriale

Autorità di Gestione del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*

INSERIRE LOGO OI

CONVENZIONE

Per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale "Just Transition Fund Italia 2021-2027", CCI 2021IT16JTFR001

tra

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581), rappresentata dal Dott. Giorgio Martini, Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 4 di staff al Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale – in quanto Autorità di Gestione (di seguito "AdG") del PN Just Transition Fund Italia 2021-2027 (di seguito "PN JTF"), presso questa domiciliata, in Via Sicilia 162/c - 00187 Roma.

e

il ... di ... (C.F. ...), in qualità di Organismo Intermedio (di seguito "OI") rappresentato dal ... Dirigente pro-tempore del Servizio ... domiciliato in ...

VISTO

- a) il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) di seguito "Regolamento finanziario";
- b) il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- c) il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (JTF) e, in particolare, l'articolo 11 ove al paragrafo 2 lettera f) si prevede che *il piano territoriale per una transizione giusta contiene la "descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di sorveglianza e valutazione programmate e dagli organismi responsabili"*;
- d) il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo PLUS (FSE+);
- e) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- f) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Nello specifico, l'articolo 71 ove al paragrafo 3 si prevede che *"L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità". Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto"*;
- g) la Comunicazione COM/2019/640 finale del 11 dicembre 2019 "Il green deal europeo" della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che definisce l'obiettivo di raggiungere la neutralità

- climatica entro il 2050, dissociando la crescita economica dall'uso delle risorse senza trascurare nessuna persona e nessun luogo;
- h) la Comunicazione COM/2020/150 final del 26 febbraio 2020 “Relazione per paese relativa all'Italia 2020” della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea e all'Eurogruppo pubblicata nell'ambito del Semestre europeo 2020 che nell'Allegato D individua i territori più duramente colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra in ciascun Stato membro. Per l'Italia sono state indicate le aree della Provincia di Taranto e del Sulcis Iglesiente;
- i) la Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 del Cipess, pubblicata in G.U. n. 94 del 22 aprile 2022, riguardante la programmazione della Politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della Proposta di Accordo di partenariato 2021-2027, e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il Ciclo di programmazione 2021-2027;
- j) l'Allegato II alla citata Delibera Cipess n. 78 del 22 dicembre 2021, in merito alle “Indicazioni per i Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) 2021-2027” dei Programmi comunitari 2021-2027;
- k) l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001(di seguito anche AP), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che include tra i Programmi previsti il Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- l) il Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 (di seguito anche PN JTF), approvato con decisione della Commissione Europea C (2022) 9764 del 16 dicembre 2022, che individua l'AdG, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale prevedendo altresì, ai sensi dello stesso articolo 71.3, la delega ad uno o più organismi intermedi delle funzioni individuate dall'AdG e delegate sotto la sua responsabilità;
- m) quanto previsto nel PN JTF al punto 3. “Meccanismi di governance” (Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera f) del Reg. (UE) 2021/1056) rispettivamente del Piano territoriale per una transizione giusta – Sulcis Iglesiente (d'ora innanzi PT SULCIS) e del Piano territoriale per una transizione giusta – Provincia di Taranto (d'ora innanzi PT TARANTO), nello specifico ai sottopunti 3.2. “Sorveglianza e valutazione” e 3.3.

- “Organismo/i di coordinamento e di sorveglianza Organismo o organismi responsabili del coordinamento e della sorveglianza dell’attuazione del piano e ruoli rispettivi”;
- n) la Determina n. 257 del Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 17 novembre 2021 con cui viene designato il dirigente dell’Ufficio 4 di staff al Direttore Generale dell’Agenzia – Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane, quale Autorità di gestione del PN JTF;
- o) la Determina n. 36 del Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 20 gennaio 2023 con cui è stato nominato il dirigente pro-tempore dell’Ufficio 1 “Coordinamento delle autorità di certificazione” dell’Area Programmi e Procedure dell’Agenzia per la Coesione Territoriale , quale Autorità contabile del PN JTF;
- p) l’atto prot. ... /la Deliberazione di Giunta Regionale n. ... del ... con cui è stata individuata la Struttura Speciale Attuazione POR, nella persona dell’Autorità di Gestione del PR 2021-2027 quale OI nell’ambito del PN JTF;
- q) il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Cultura n. 542 del 27/12/2022 con cui è conclusa la Valutazione Ambientale Strategica del “Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT”;

CONSIDERATO CHE

- a) il PN JTF si inserisce nel quadro dei traguardi fissati in sede europea per un’economia climaticamente neutra (*Green Deal* europeo) e per una società giusta e inclusiva (*Social Pillar* europeo) nel più ampio contesto di adesione all’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, per come delineato nell’Accordo di Partenariato;
- b) l’obiettivo che l’Accordo di Partenariato 2021-2027 assegna al Fondo è quello di consentire ai territori e alle persone di affrontare l’impatto sociale, occupazionale, economico e ambientale della transizione verso un’economia climaticamente neutra;
- c) gli investimenti del PN JTF sono concentrati nelle due aree della Provincia di Taranto e del Sulcis Iglesiente. Per ciascuna area sono definiti i relativi Piani territoriali per una transizione giusta, previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1056, disegnati in coerenza con il Piano Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), che definisce le linee guida italiane per decarbonizzare l’economia e raggiungere la *climate neutrality* entro il 2050;
- d) detti Piani territoriali per una transizione giusta, uno per l’area del Sulcis Iglesiente e uno per l’area funzionale di Taranto, definiti con il coinvolgimento dei portatori d’interesse

istituzionali, economici e sociali, indicano la perimetrazione di ciascuna area di intervento, identificano le sfide sociali, economiche e ambientali e le proposte in merito alle necessità e opportunità di diversificazione economica, riqualificazione professionale e risanamento ambientale. Ciascun Piano valorizza complementarità e sinergie con iniziative già in essere sui territori (es: PNRR, altri programmi territoriali come il Piano Sulcis, CIS Taranto), anche gestite su diversi livelli istituzionali e con gli interventi finanziati a valere sul FESR e sul FSE Plus in attuazione dei rispettivi Programmi regionali e nazionali, in particolare, per gli Obiettivi di Policy 1, 2 (soprattutto in ambito energetico) e 4 (per gli obiettivi specifici in materia di occupazione istruzione, formazione e competenze);

- e) l'area interessata dal PN JTF si riferisce al territorio del ...;
- f) la natura sperimentale del PN JTF ha visto, fin dalla fase di impostazione del Programma, l'avvio di un serrato confronto tecnico tra l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio volto a dare sostanza al partenariato strategico e ad impostare il percorso metodologico di scelta di un numero limitato e motivato di azioni;
- g) il PN JTF è attuato a livello territoriale, secondo quanto condiviso con l'AdG, dall'Organismo Intermedio, individuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2021/1060, nel ...;
- h) l'OI ... deve assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PN JTF e dai Regolamenti comunitari;
- i) l'Autorità di Gestione deve assicurare la definizione e il funzionamento delle procedure di gestione e controllo del PN JTF, incluse le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione delle operazioni, lo scambio elettronico dei dati, il circuito finanziario, nonché i criteri per la verifica della capacità dell'OI di svolgere i compiti ad esso delegati, in conformità con le disposizioni normative, comunitarie e nazionali, per il periodo di programmazione 2021-2027;
- j) l'OI ..., in quanto AdG del PR 2021-2027, possiede l'esperienza amministrativa e tecnica necessarie nella gestione di progetti cofinanziati nonché riguardo alle procedure amministrative necessarie per la selezione, l'attuazione e il controllo;
- k) l'OI ... assume l'impegno a dotarsi di un sistema di contabilità separata adeguata per tutte le transazioni relative alla parte di competenza del PN JTF;

- l) l'OI ... assume l'impegno di fornire una descrizione puntuale dell'assetto organizzativo esistente, delle competenze del personale e delle dotazioni strumentali ed informatiche ivi compreso l'organigramma dettagliato con il numero di risorse umane interne e le relative funzioni/ruoli assegnate nelle diverse unità organizzative che saranno coinvolte nei compiti assegnati dall'AdG;
- m) sono inoltre previste azioni di rafforzamento per il potenziamento dell'assetto organizzativo e delle competenze del personale;
- n) l'OI ... deve implementare il proprio modello organizzativo e di funzionamento, sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione, al fine di svolgere con efficacia i compiti e le funzioni ad esso delegati, in conformità delle disposizioni normative, comunitarie e nazionali, per il periodo di programmazione 2021-2027;
- o) l'OI ... assume l'impegno di esplicitare le azioni di rafforzamento amministrativo che dovranno trovare attuazione presso le proprie strutture, in coerenza con i Piani di Rigenerazione Amministrativa (PRigA), per le parti di propria competenza.

RITENUTO, pertanto,

di delegare alla Regione ... determinati compiti dell'Autorità di Gestione tra quelli indicati agli articoli dal 72 al 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 per le linee di attività contenute nel PN JTF e, in particolare, per le attività relative alla Priorità ..., di cui alle risorse finanziarie indicate all'art. 6.1 del presente atto.

Tutto ciò premesso si conviene che

Art. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione del PN JTF (di seguito AdG) - Agenzia per la Coesione Territoriale e il ... in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI) per la realizzazione di interventi relativi alla Priorità ... del PN JTF, di cui all'art. 6.1 del presente atto.

2. Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, la presente Convenzione, per le azioni ricomprese nella Priorità ... del PN JTF sopra richiamata, costituisce l'atto di delega all'OI di alcune delle funzioni dell'AdG, tra quelle indicate agli articoli dal 72 al 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, così come esplicitate al successivo articolo 5.
3. L'AdG mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3 e all'articolo 72 paragrafo 1 lettera d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Art. 3

Obblighi e responsabilità connesse alla delega

1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione.
2. Una volta conferita la delega all'OI attraverso la stipula della presente Convenzione, l'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del PN, assicura la supervisione e la *quality review* delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (UE) 2021/1060 e verifica, inoltre, attraverso procedure e modalità che saranno definite e dettagliate nel sistema di gestione e controllo, la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate.
3. L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.
4. L'OI, nell'esercizio delle suddette funzioni delegate, si impegna ad adottare le iniziative di rafforzamento amministrativo necessarie ad una efficace ed efficiente attuazione del PN JTF, utilizzando anche le risorse di "Assistenza tecnica" di cui alla Priorità 3 e tenendo conto dei contenuti del PRigA del PN JTF e dei PRigA che intervengono sugli OI.

Art. 4

Compiti dell'Autorità di Gestione del PN JTF

1. L'AdG di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/1060 è Responsabile della gestione del PN JTF allo scopo di conseguire gli obiettivi del Programma, conformemente ai principi del Regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione ed esercita le funzioni di cui agli articoli da 72 a 75 del Reg. (UE)

2021/1060, esclusa la funzione contabile di cui all'articolo 76, in capo all'Ufficio 1 APP dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

2. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG del PN JTF esercita le funzioni di cui all'articolo 73 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare:
 - a) stabilisce, previa condivisione con gli OI, procedure e criteri di selezione adeguati, non discriminatori e trasparenti, garantendo l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'art. 11 e dell'art. 191, paragrafo 1, TFUE;
 - b) si accerta che l'OI applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (anche con riferimento a quanto relativo agli strumenti finanziari), ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - c) verifica che l'OI effettui la selezione delle operazioni nel rispetto delle indicazioni di cui alle lettere a) - J) dell'art. 73, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/1060;
 - d) si riserva di sottoporre il Piano esecutivo di cui al successivo art.5 punto 3 lettera a) a un confronto in seno a un comitato di indirizzo;
 - e) si riserva la possibilità di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione da parte dell'OI.
3. Per quanto concerne la gestione del PN JTF, l'AdG esercita le funzioni di cui all'articolo 74 del Reg. (UE) 2021/1060, in particolare:
 - a) garantisce l'esecuzione da parte dell'OI delle verifiche di gestione prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98 - basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto – che comprendono verifiche amministrative sulle domande di pagamento (rendicontazioni) presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni;
 - b) garantisce con un'azione di coordinamento e supervisione esercitata attraverso l'Ufficio incaricato delle verifiche di gestione, che dette verifiche di gestione, effettuate dall'OI, siano volte ad accertare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che ogni singola operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione. L'AdG garantisce inoltre che:

- per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), l'OI verifichi che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), l'OI verifichi il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
- c) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, congiuntamente all'OI, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento/rendicontazioni da parte del beneficiario (tale termine potrà essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'OI di stabilire se l'importo è dovuto) nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 74, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060;
- d) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati per il PN JTF, anche sulla base degli elementi informativi forniti da ciascun OI; vigila, inoltre, che ai sensi dell'articolo 74 anche l'OI ponga in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- e) previene, individua e rettifica le irregolarità e, ove ne venisse a conoscenza, informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi sospette o le frodi, riscontrate nel corso dell'attuazione del PN che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;
- f) conferma, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) 2021/1060, che le spese registrate nei conti siano conformi al diritto applicabile, legittime e regolari, sulla base degli elementi informativi forniti da ciascun OI compresi i risultati delle verifiche di gestione eseguite a norma dell'articolo 74 del Reg. (UE) 2021/1060;
- g) redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'Allegato XVIII Reg. 2021/1060;
- h) assicura, in stretta collaborazione con ciascun OI, la partecipazione dei partner pertinenti nell'attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma in conformità dell'articolo 8 del Reg. UE 2021/1060 e del Piano territoriale per una transizione giusta, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del Reg. UE 2021/1056.

4. In particolare, con specifico riferimento al sistema elettronico per lo scambio di dati di cui all'art. 69 e agli allegati XIV e XVII del Reg. (UE) 2021/1060:
- a) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari ai fini della sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, comprese le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, i dati su singoli partecipanti alle operazioni e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;
 - b) trasmette per via elettronica alla Commissione Europea, ai fini della sorveglianza, le dichiarazioni di spesa e i dati finanziari sulla base dei dati trasmessi da ciascun OI, indicando una previsione degli importi per i quali prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, in conformità all'art. 42 e dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - c) elabora le informazioni fornite da ciascun OI ai fini della presentazione alla Commissione dei dati di attuazione e della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - d) rende disponibili agli Organismi Intermedi le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
 - e) istituisce, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2021/1060, sistemi efficaci e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'Allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82.
5. Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza, comunicazione e visibilità di cui agli artt. 47, 49 e 50 del Reg. UE 2021/1060 e all'Allegato IX:
- a) individua il Responsabile della Comunicazione, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - b) attua, per quanto di propria competenza, gli obblighi in materia di comunicazione del Programma e adempie, per quanto di propria competenza, agli obblighi di trasparenza dell'attuazione dei fondi e agli obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 49 e in conformità del modello di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060;

- c) garantisce la creazione e l'aggiornamento di un sito web sul quale siano disponibili informazioni sul PN JTF che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma, attraverso il quale – sulla base degli scambi informativi con ciascun OI – poter adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 49, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/1060;
6. Per quanto concerne il sostegno al lavoro del Comitato di Sorveglianza, l'AdG del PN JTF esercita le funzioni di cui all'articolo 75 del Reg. (UE) 2021/1060, in particolare:
- a) assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce tempestivamente ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del PN JTF nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti da ciascun OI;
- b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza e supervisiona affinché, analogamente, provvedano in merito gli OI;
- c) avanza al Comitato di Sorveglianza proposte di modifica del PN JTF, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26;
- d) assicura il coinvolgimento e l'aggiornamento continuo del Partenariato al fine di facilitarne lo svolgimento delle funzioni.
7. Per quanto concerne le procedure di gestione e controllo e la gestione finanziaria del PN JTF, l'AdG:
- a) dispone di un sistema di gestione e controllo coerente con quanto previsto dal PN JTF, dall'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 ed in linea con i criteri indicati nell'Allegato XVI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con gli indirizzi unionali pertinenti;
- b) fornisce agli OI disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti ad essi delegati, i requisiti fondamentali e le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e della manualistica;
- c) si impegna, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, a rendere disponibili all'OI le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità indicate nel sistema di gestione e controllo del Programma, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse;

- d) si impegna ad informare tempestivamente l'OI su ogni variazione del piano finanziario del PN derivante dalla ripartizione dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 7, 8 e 10 della presente Convenzione;
 - e) adotta atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del PN JTF al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
 - f) propone alla Commissione Europea, d'intesa con gli Organismi intermedi, l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità, a seguito del riesame intermedio di cui all'art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060, come indicato al successivo art. 7.
8. Infine, l'AdG:
- a) garantisce le sinergie e la complementarità tra il PN JTF e altri Fondi e strumenti pertinenti, compreso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e la Riserva di adeguamento alla Brexit, e, se del caso, il coordinamento con i Programmi Regionali degli OI;
 - b) redige un piano di valutazione e monitora gli esiti delle valutazioni per assicurare l'eventuale seguito agli stessi;
 - c) nel caso di adozione di strumenti territoriali o di forme di sviluppo locale di tipo partecipativo, garantisce che siano rispettati gli adempimenti di cui agli art. 29, 31, 32, e 33 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - d) assolve ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

Compiti dell'Organismo Intermedio delegato

1. L'OI è responsabile della gestione degli interventi finanziati dal PN JTF nel territorio di ..., secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente ai principi del Regolamento finanziario quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. A tal fine, organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni fornite e sotto la supervisione dell'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti europei e con la pertinente normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale e in

coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'OI:
 - a) ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, elabora, congiuntamente all'AdG, procedure e criteri di selezione adeguati, non discriminatori e trasparenti, garantendo l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'art. 11 e dell'art. 191, paragrafo 1, TFUE;
 - b) è responsabile, sotto la supervisione dell'AdG, della selezione delle operazioni, applicando le procedure e i criteri di selezione stabiliti in condivisione con l'AdG ed approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1060, (anche con riferimento a quanto esaminato per gli strumenti finanziari ove applicabile), nonché assicurando che la selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma e con i pertinenti Piani territoriali per una transizione giusta;
 - c) seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario, ove applicabile;
 - d) seleziona e attua le operazioni di importanza strategica di cui all'art. 22, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/1060, per le quali assicura tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento, in particolare per quanto concerne gli obblighi di comunicazione e visibilità;
 - e) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al PN JTF, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PN JTF; presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese ed il conseguimento degli obiettivi e, in generale, rispettino le indicazioni di cui alle lettere da a) a j) dell'art. 73, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - f) individua i beneficiari responsabili dell'attuazione delle operazioni ricomprese tra le tipologie di azioni previste nel Programma;
 - g) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per

l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060;

h) contribuisce, nel quadro di riferimento di cui al Regolamento (UE) 2021/1060, all'organizzazione delle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socioeconomico e ambientale a livello territoriale.

3. Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:

a) Presenta d'accordo con il territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, per l'approvazione dell'AdG, un "Piano Esecutivo" degli interventi che intende realizzare (in base allo schema di cui all'Allegato 1) e fornisce le informazioni e i dati relativi ai progressi compiuti nell'ambito del Piano relativamente al raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali. Tale Piano Esecutivo sarà aggiornato e presentato all'AdG, nel caso di riprogrammazioni – anche solo parziali – che comportino modifiche sostanziali allo stesso;

b) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;

c) esegue, sotto la supervisione e il coordinamento dell'AdG, le verifiche di gestione prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98 - basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto - che comprendono verifiche amministrative sulle domande di pagamento/rendicontazioni presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni, assicurando la separazione delle funzioni in caso di operazione a titolarità dell'OI. In particolare, dette verifiche di gestione sono volte ad accertare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; inoltre:

- per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), verifica che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
- per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), verifica il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

d) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, congiuntamente all'AdG, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80

- giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario (tale termine potrà essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non gli consentano di stabilire se l'importo sia dovuto) nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 74, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060;
- e) pone in atto le misure e procedure antifrode tenendo conto dei rischi individuati per il PT dall'OI e per il PN dall'AdG e collabora con la stessa fornendo tutti gli elementi informativi utili ad effettuare un'accurata valutazione dei rischi;
 - f) comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di gestione di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'AdG;
 - g) assicura all'AdG le informazioni utili per la redazione della dichiarazione di gestione in conformità del modello di cui all'Allegato XVIII del Reg. (UE) 2021/1060;
 - h) ove applicabile, per le operazioni PPP esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP.
4. In particolare, l'OI con specifico riferimento al sistema elettronico per lo scambio di dati di cui all'art. 69 e agli allegati XIV e XVII del Reg. (UE) 2021/1060:
- a) utilizza il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, istituito dall'AdG, necessario per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, comprese le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso i dati su singoli partecipanti alle operazioni e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;
 - b) mette a disposizione dell'AdG e trasmette per via elettronica, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari cumulati utili all'AdG per formulare una previsione degli importi per i quali prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 e dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - c) fornisce all'AdG le informazioni utili ai fini della presentazione alla Commissione dei dati di attuazione e all'elaborazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) 2021/1060, per le parti di propria competenza;

- d) trasmette all'AdG, anche attraverso il sistema informativo, le richieste per il rimborso delle spese/rendicontazioni dei beneficiari e adempie a tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 80 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- e) assicura l'impiego dei sistemi e procedure disposti dall'AdG, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2021/1060, atti a garantire che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'Allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82.
5. In particolare, l'OI con specifico riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza, comunicazione e visibilità di cui agli artt. 47, 49 e 50 del Reg. UE 2021/1060 e all'Allegato IX:
- a) attua, per quanto di propria competenza, le azioni e gli obblighi in materia di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione del Programma, di cui all'articolo 49 e in conformità del modello di cui all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;
- b) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50 e dal relativo Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;
- c) garantisce all'AdG la disponibilità dei dati, per la parte di competenza, per l'alimentazione del sito web del PN JTF e poter adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 49, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/1060; predispone idoneo collegamento con il proprio sito istituzionale della Regione ..., per garantire una adeguata visibilità al PN JTF.
6. Per quanto concerne il contributo al sostegno al lavoro del Comitato di Sorveglianza, l'OI:
- a) fornisce tempestivamente all'AdG le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti nel sostegno al lavoro del Comitato di Sorveglianza, in particolare, fornisce i dati relativi ai progressi del PN JTF nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi, comprese le informazioni in merito ai progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica;

- b) supporta l'AdG nel dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza;
 - c) collabora con l'AdG per l'elaborazione di proposte di modifica del PN JTF e l'aggiornamento continuo del Partenariato al fine di facilitarne lo svolgimento delle funzioni;
 - d) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PN JTF.
7. Per quanto concerne le procedure di gestione e controllo del PN JTF e la gestione finanziaria, l'OI:
- a) definisce e adotta un proprio modello organizzativo e di funzionamento in grado di assolvere con efficacia alle funzioni ed ai compiti delegati dall'Autorità di gestione, coerente con quanto previsto dal PN JTF, dall'articolo 69, par. 11 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, con i requisiti fondamentali e le specifiche stabilite dall'AdG nel sistema di gestione e controllo ed in linea con i criteri indicati nell'Allegato XVI del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dagli indirizzi unionali pertinenti, inclusa la manualistica e gli strumenti di controllo per le verifiche di propria competenza;
 - b) comunica tempestivamente all'AdG eventuali modifiche significative al proprio modello organizzativo e di funzionamento, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e controllo del Programma;
 - c) definisce, ai fini del pagamento delle spese da sostenere e del rimborso delle spese sostenute in attuazione delle operazioni che beneficiano del PN, modalità organizzative e procedurali per assicurare lo svolgimento delle verifiche di gestione, conformemente al diritto applicabile, al Programma nazionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto del principio di separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo, e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdG;
 - d) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
 - e) fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, garantisce la disponibilità dei documenti, ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) 2021/1060, ovvero che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta siano conservati al

livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario;

- f) effettua scelte e adotta atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del PN JTF al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- g) fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari, in particolare all'AdG, all'Autorità di audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea.

8. Infine, l'OI:

- a) ricerca sinergie tra il PN JTF e altri strumenti pertinenti (per esempio per Taranto il CIS Taranto; per il Sulcis Iglesiente il Piano Sulcis), compreso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e la Riserva di adeguamento alla Brexit, ove applicabili, assicurando l'assenza del doppio finanziamento;
- b) collabora con l'AdG per la redazione del Piano di valutazione e il monitoraggio degli esiti delle valutazioni per assicurare l'eventuale seguito agli stessi;
- c) nel caso di adozione di strumenti territoriali o di forme di sviluppo locale di tipo partecipativo, garantisce che siano rispettati gli adempimenti di cui agli art. 29, 31, 32, e 33 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- d) nel caso di finanziamento di misure di sostegno tramite strumenti finanziari: effettua una valutazione ex-ante secondo gli elementi obbligatori previsti dal Regolamento e/o avvalendosi delle valutazioni ex-ante eseguite per il periodo 2014-2020 aggiornate secondo necessità, anche al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formulazione degli strumenti finanziari; tenere contabilità separate o adottando un codice contabile specifico; stabilire i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico previsto da Regolamento 2021/1060.

9. L'OI assolve ad ogni onere ed adempimento previsto dalla normativa in vigore per tutta la durata della presente Convenzione e fornisce collaborazione, per la parte di competenza, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG. In particolare, fornisce la necessaria collaborazione in sede di svolgimento dei

controlli di quality review da parte dell'AdG nonché da parte di tutti gli altri soggetti responsabili dei controlli (AdA, Commissione Europea, ECA, ecc.).

Art. 6

Risorse attribuibili e circuito finanziario

1. Per l'attuazione degli interventi sopra richiamati sono attribuibili all'OI ... le risorse del PN JTF, relative alla Priorità 1. *“Sostegno alla transizione del Sulcis Iglesiente”* oppure alla Priorità 2. *“Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto”* Obiettivo specifico: *“JSO8.1. Consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi (JTF)”*, per un importo complessivo pari ad euro ... € ... comprensive della dotazione di assistenza tecnica e dell'importo di flessibilità.
2. Per quanto concerne l'effettiva assegnazione delle risorse del PN, l'AdG procederà all'attribuzione delle stesse, comprensiva dell'importo di flessibilità che sarà possibile utilizzare solo successivamente sulla base delle verifiche regolamentari previste, di cui al successivo art.7, anche con riferimento ai contenuti del Piano Esecutivo che l'OI, entro 30 gg dalla sottoscrizione dell'atto di delega, deve trasmettere d'accordo con il territorio in base allo schema di cui all'Allegato e nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 5, par. 3, lett. a) della presente convenzione), al termine della sua valutazione del Piano Esecutivo dell'OI ... eventualmente anche in sede di Comitato d'indirizzo.
3. Le risorse del PN, sia per la quota comunitaria sia per la quota nazionale, sono messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), su apposita contabilità speciale gestita dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.
4. Per l'attuazione del PN JTF ed ai fini del pagamento delle spese che i beneficiari sono chiamati a sostenere nonché ai fini del rimborso delle spese già sostenute dai beneficiari in attuazione delle operazioni selezionate nell'ambito del PN, l'OI ... si obbliga a seguire il circuito finanziario così come dettagliato nel Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG e nella relativa manualistica e ad utilizzare il Sistema Informativo del PN JTF.

5. L'AdG – nei limiti delle risorse del PN JTF disponibili sul proprio conto di contabilità speciale provvederà a trasferire le somme richieste sul conto di tesoreria dell'OI ..., previo esame e verifica dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente atto e nel Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 7

Importo di flessibilità

1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo dell'importo di flessibilità di cui di cui all'art. 86 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, ciascun OI, per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Programma.
2. Considerato che, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'importo di flessibilità è definitivamente assegnato al Programma, soltanto dopo l'adozione della decisione della Commissione Europea, in seguito al riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/1060 e a partire dal 2025; tale importo viene ripartito all'interno del singolo Piano territoriale, tenuto conto dei progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/199 e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) n.2021/1060.

Art. 8

Disimpegno

1. Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del PN JTF ai sensi dell'art. 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'OI è tenuto a trasmettere tempestivamente, tramite sistema informativo, le risultanze e tutti i dati pertinenti delle verifiche di gestione eseguite nonché delle valutazioni dei rischi individuati ex ante e per iscritto, conformemente a quanto previsto dalle procedure di gestione e controllo del Programma, nel rispetto dei target di spesa, assegnati periodicamente dall'AdG.
2. In caso di disimpegno del Programma ai sensi dell'art. 105 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'importo corrispondente alle risorse disimpegnate dal PN sarà ripartito al o agli Organismi intermedi che non hanno raggiunto i target di spesa previsti, tenuto conto delle eccezioni alle regole di disimpegno di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 2021/1060 e della procedura di disimpegno di cui all'art. 107 del Reg. (UE) 2021/1060.

3. Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1056, in deroga all'articolo 105 del Regolamento (UE) 2021/1060 in assenza, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2023, dell'impegno dell'AdG di conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, gli impegni di bilancio per l'anno precedente che si riferiscono a dotazioni non programmate sono integralmente disimpegnati nell'anno successivo.

Art. 9

Recuperi

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza del beneficiario o dell'OI, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione.
3. L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 10

Rettifiche finanziarie

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 e all'Allegato XXV del Reg. (UE) n. 2021/1060, calcolate a tasso forfettario ed estrapolate applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito tenendo conto della portata, della frequenza e delle implicazioni finanziarie delle irregolarità o carenze gravi, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.
2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'articolo 13 del Reg. 2021/1056, calcolate a tasso forfettario o estrapolate applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.

3. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 11

Modifiche e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2021 – 2027.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Allegati:

1. Schema di Piano Esecutivo, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5, par. 3, lett. a) della presente Convenzione e Modello a).

Roma, ...

Agenzia per la Coesione

Regione ...

Territoriale

Autorità di gestione del PN JTF

Dott. Giorgio Martini

** La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

PN Just Transition Fund Italia 2021-2027: PIANO ESECUTIVO ...

PN Just Transition Fund Italia 2021-2027

PIANO ESECUTIVO

...

[INSERIRE DATA PRESENTAZIONE]

Versione ...

Sommario

Il Piano esecutivo	1
1. Dotazione finanziaria della Priorità	1
2. Dotazione finanziaria - Assistenza Tecnica.....	1
3. Dettaglio per AZIONE	3
3.1 Breve descrizione delle procedure/progetti	3
4. Allegato al Piano Esecutivo.....	4

BOZZA

PN Just Transition Fund Italia 2021-2027: PIANO ESECUTIVO ...

Il Piano esecutivo

Il presente Piano Esecutivo di ... descrive le modalità di attuazione del Piano Territoriale ... del Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF) Italia 2021-2027 e viene trasmesso dall'Organismo Intermedio (OI) ... d'intesa con il territorio, per la valutazione da parte dell'Autorità di gestione (AdG). L'AdG potrà sottoporre il Piano esecutivo, ove lo ritenga opportuno, a eventuali confronti ulteriori, tesi a verificarne l'allineamento e la coerenza con gli indirizzi politici espressi per il territorio. La sede deputata a tale confronto è identificata in un Comitato di indirizzo.

Il Piano esecutivo è predisposto sulla base della disponibilità per l'OI ... di risorse pari a ... euro, comprensive della dotazione di assistenza tecnica e al netto dell'importo di flessibilità.

1. Dotazione finanziaria della Priorità ...

Tab.1. Dotazione finanziaria per azioni

Codice Azione	Titolo Azione	N. procedure/progetti	Risorse previste a valere sul PN JTF 2021-2027 (euro)	Complementarietà

Codice Azione: per ogni riga inserire n. Priorità – n. Azione – = Priorità n. 2 - Azione n. 2.1;

Titolo Azione: per ogni Azione inserire il relativo Titolo = Supporto alla produzione e allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficiamento energetico dei processi produttivi;

N. procedure/progetti: nel caso di Azioni che si attuano mediante avvisi o bandi inserire il numero di avvisi/bandi che si prevede di pubblicare, diversamente inserire il numero di progetti individuati/da individuare;

Risorse previste a valere sul PN JTF 2021-2027 (euro): inserire l'importo previsto complessivamente per l'Azione;

Complementarietà: indicare SI se è prevista la complementarietà specificando con quale Piano/Programma, altrimenti indicare NO

2. Dotazione finanziaria - Assistenza Tecnica

Tab.2. Dotazione finanziaria per l'Assistenza Tecnica

Titolo Azione	N. procedure/progetti	Risorse previste a valere sul PN JTF 2021-2027 (euro)	Note

PN Just Transition Fund Italia 2021-2027: PIANO ESECUTIVO ...

Titolo Azione: inserire il relativo Titolo;

N. procedure/progetti: nel caso di Azioni che si attuano mediante avvisi o bandi inserire il numero di avvisi/bandi che si prevede di pubblicare, diversamente inserire il numero di progetti individuati/da individuare;

Risorse previste a valere sul PN JTF 2021-2027 (euro): inserire l'importo previsto complessivamente per l'Azione;

Note: nel campo note inserire qualsiasi informazione si ritiene utile condividere.

Il successivo capitolo 3. "Dettaglio per AZIONE" e i relativi paragrafi devono essere replicati per ciascuna Azione della Priorità.

PN Just Transition Fund Italia 2021-2027: PIANO ESECUTIVO ...

3. Dettaglio per AZIONE

[Riportare sinteticamente le indicazioni progettuali e tutti gli elementi di coerenza con i progetti previsti a valere su questa priorità. È altresì importante evidenziare tutti gli elementi di coerenza con la strategia territoriale complessiva ed eventuali integrazioni con gli interventi previsti nelle altre Azioni del Programma.]

Tab.3 Previsione della dotazione finanziaria delle procedure e tempistiche

Codice procedura	Titolo procedura/progetto	Risorse previste a valere sul PN JTF 2021-2027	Previsione data di avvio procedura/progetto	Previsione data di chiusura procedura/progetto	Tipologia di procedura/modalità di attuazione	Complementarietà	Note
Totale							

Codice procedura: n. Priorità – n. Azione – n. procedura = 1.1.1.

Titolo procedura/progetto: inserire il titolo della procedura (in caso di avvisi/bandi) oppure il titolo del progetto

Risorse previste a valere sul PN JTF 2021-2027: inserire l'ammontare delle risorse previste per la singola procedura o progetto

Previsione data di avvio procedura/progetto: inserire la data in cui si prevede la pubblicazione del bando in caso di avviso/bando o di approvazione del progetto

Previsione data di chiusura procedura/progetto: inserire la data in cui si prevede di completare gli interventi del bando/avviso o il progetto

Tipologia di procedura/modalità di attuazione: specificare se si tratta di bando di gara, avviso pubblico, accordo tra PA, affidamento in house, altro strumento, ...

Complementarietà: indicare il Piano/Programma con cui c'è complementarietà

Note: inserire ogni elemento che si ritiene utile condividere

3.1 Breve descrizione delle procedure/progetti

Per ciascuna procedura/progetto riportare sinteticamente informazioni specificandone:

Livello di maturità: ...

Informazioni su precedenti esperienze che possono essere utili per l'attuazione: ...

Possibili rischi e le misure da adottare per limitarne l'impatto: ...

Azioni propedeutiche all'avvio dell'intervento: ...

Soggetti responsabili: ...

PN Just Transition Fund Italia 2021-2027: PIANO ESECUTIVO ...

Tempistiche: ...

Elementi di coerenza con il Piano Territoriale: ...

Integrazioni con gli interventi previsti nelle altre Azioni del Programma: ...

Complementarietà e sinergie: ...

Se nel caso, dovute informazioni sul Progetto di rilevanza strategica: ...

Riportare sinteticamente: gli elementi di demarcazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Azione rispetto ad analoghi o similari interventi previsti dall'altro programma

Demarcazione rispetto alla programmazione regionale di FESR e FSE+: ...

Demarcazione rispetto a PNRR: ...

Demarcazione rispetto ad eventuali altri strumenti: ...

4. Allegato al Piano Esecutivo

In allegato al presente documento word va presentato il file excel (Modello 1) in cui viene riepilogata la struttura del PE riportando, per ogni riga del file, le informazioni richieste relative ad ogni procedura/progetto.

PN Just Transition Fund Italia 2021-2027
Elenco Indicatori di Output/di Risultato per Priorità/Azione

Codice	INDICATORE DI RISULTATO		INDICATORI DI OUTPUT		Settore di intervento
	Denominazione	Azione	Codice	Denominazione	
RCR 29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	1.1	RCO 22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (*)	047, 048, 051, 052
RCR 31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (*)	1.1			
RCR 29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	1.2	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (*)	038, 047, 048, 051, 052
RCR 33	Utenti allacciati a sistemi energetici intelligenti	1.3	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	038, 047, 048, 051, 052
RCR 52	Terreni ripristinati usati, per l'edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi, o per altri scopi	1.4	RCO 23	Sistemi di gestione digitale per sistemi energetici intelligenti	53
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	1.5	RCO 38	Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno	73
RCR 102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	1.5	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (*)	010, 012, 029
		1.5	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	010, 012, 029
		1.5	RCO 03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	010, 012, 029
		1.6	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (*)	024, 025
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	1.6	RCO 04	Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario	024, 025
		1.6	RCO 05	Nuove imprese beneficiarie di sostegno	024, 025
ECCR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	1.7	ECCO 02 (ECCO01)	I disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	134, 139, 146
RCR 65	Numero annuale di utenti dei servizi per l'impiego nuovi e modernizzati	1.7	ECCO 05 (ECCO04)	I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	134, 139, 146
RCR 74	Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate	1.8	RCO 70	Capacità delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi sociali)	153
RCR 29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	2.1	RCO 22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (*)	038, 047, 048, 050, 051, 052, 053
RCR 31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (*)	2.1			
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	2.2	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (*)	010, 012, 029
RCR 102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	2.2	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	010, 012, 029
		2.2	RCO 03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	010, 012, 029
RCR 52	Terreni ripristinati usati, per l'edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi, o per altri scopi	2.3	RCO 38	Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno	73
RCR 50	Popolazione che beneficia di misure di qualità dell'aria	2.3	RCO 36	Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici	79
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	2.4	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (*)	010, 012, 029
RCR 102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	2.4	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	010, 012, 029
		2.4	RCO 03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	010, 012, 029
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	2.5	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (*)	024, 027
		2.5	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	024, 027
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	2.6	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (*)	021, 025, 027
		2.6	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	021, 025, 027
		2.6	RCO 03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	021, 025, 027
		2.6	RCO 05	Nuove imprese beneficiarie di sostegno	021, 025, 027
ECCR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	2.7	ECCO 02 (ECCO01)	i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	134, 139, 146
RCR 65	Numero annuale di utenti dei servizi per l'impiego nuovi e modernizzati	2.7	ECCO 05 (ECCO04)	i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	134, 139, 146
RCR 74	Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate	2.8	RCO 70	capacità delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi sociali)	153143